

COMUNE DI ROVESCALA
Provincia di PAVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL' ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

S O M M A R I O

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Soggetti passivi
- Articolo 3 – Aliquote
- Articolo 4 – Esenzioni
- Articolo 5 – Versamento
- Articolo 6 – Rinvio a disposizioni di Legge
- Articolo 7 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 25 settembre 1988, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2 – Soggetti passivi

- 1 Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini Irpef, aventi il domicilio fiscale presso questo Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 3 - Aliquote

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,65%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,70%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,75%
Oltre € 50.000	0,80%

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 4 – Esenzioni

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 8.000,00 (ottomila/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 8.000,00 (ottomila/00), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 5 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022.